



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva N. 119 / 2021

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

il giudice della esecuzione
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.2.23
sentite le parti presenti ed i rispettivi procuratori
osserva quanto segue.

██████████ in data 24.3.21 iscriveva pignoramento nei confronti di ██████████
██████████.

Quest'ultimo in data 14.10.21 domandava la conversione del pignoramento con pagamento nella massima rateizzazione.

In data 19.11.21 veniva emessa ordinanza che disponeva la conversione del pignoramento.

In data 27.5.2022 si teneva la prima udienza di verifica della regolarità dei pagamenti.

In data 16.11.22 veniva disposta la riunione alla presente procedura della RGE 481/22 promossa dal medesimo creditore nei confronti del medesimo debitore e sullo stesso bene immobile, per ulteriore e diverso credito maturato successivamente al primo titolo azionato.

La fattispecie risulta regolata dalle seguenti disposizioni normative

Art. 493 c.p.c. secondo cui

- I. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.*
- II. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.*
- III. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.*

Art. 561 c.p.c. secondo cui

- I. Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.*
- II. L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.*
- III. Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524, ultimo comma.*

Art. 524 c.p.c. secondo cui





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

II. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525, primo comma (1), ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525 (1). In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

III. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

Dall'ordito normativo sopra riportato possono trarsi i seguenti principi:

- 1) Qualora il secondo pignoramento sia iscritto anteriormente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, il medesimo deve essere "riunito" al pignoramento precedentemente iscritto;
- 2) La riunione non fa venir meno l'interdipendenza dei pignoramenti e non può che giovare ai pignoramenti riuniti (in questi termini Cass. 3348/1990).
- 3) Qualora l'esecuzione anteriormente iscritta sia in fase di conversione del pignoramento il debitore, successivamente alla riunione, potrà chiedere di convertire anche il credito azionato nella procedura riunita ma, stante il principio dell'interdipendenza dei pignoramenti, con esecuzione non a seguito del termine della prima conversione ma autonoma e parallela (in concreto il debitore dovrà dare esecuzione a due procedimenti di conversione interdipendenti e contestuali). Nel caso il debitore non ritenga di domandare la conversione, la procedura riunita potrà continuare autonomamente fino alla vendita del compendio pignorato. In questo al caso la vendita comporterà la risoluzione della procedura di conversione in corso ed i creditori tutti concorreranno sul ricavato secondo i propri crediti e relative cause di prelazione;
- 4) Qualora il secondo pignoramento sia iscritto successivamente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita il medesimo deve essere "riunito" al pignoramento precedente iscritto ed il creditore successivo pignorante assumerà la qualità di intervenuto tardivo ex art. 524 c.p.c.

Resta ovviamente salva per il giudice la valutazione di eventuali ipotesi di abusivo esercizio dell'azione esecutiva successivamente intrapresa.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Tutto ciò premesso, considerato che nel caso di specie il debitore ha domandato in di poter convertire il secondo credito azionato ma ponendolo in coda alla prima conversione

all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore precedente, come da precetto per Euro 9.937,55, e che il versamento sia disposto, previa comparizione delle parti, mediante rateizzazione per 48 mensilità, in considerazione delle circostanze di cui in premessa, o per quanto meglio visto, con versamento a partire dal primo mese successivo al termine di pagamento dell'ultimo versamento della precedente conversione.

Ritenuto, conseguentemente, opportuno, alla luce di quanto sopra argomentato fissane nuova udienza per domandare al debitore se intende insistere nella conversione ma contestuale e concorrente di entrambi i crediti azionati o se, differentemente, nulla oppone alla vendita del cespite pignorato;

fissa udienza comparizione parti al 22.3.23 ore 9,30 piano decimo stanza del giudice

si comunichi

Genova, 15/02/2023

Il giudice
Andrea Balba

